



CONFINDUSTRIA
Abruzzo

STATUTO

Approvato nella riunione di Giunta Confindustria Abruzzo del 30 Maggio 2022
e dal Consiglio Generale di Confindustria il 7 Luglio 2022



Articolo 1 – Costituzione, sede e categorie di soci

È costituita, con sede in L'Aquila, la Rappresentanza regionale di Confindustria in Abruzzo, denominata Confindustria Abruzzo.

Essa è necessariamente costituita dalle Associazioni di territorio della Regione Abruzzo aderenti a Confindustria.

È una componente del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, così come definita dall'articolo 5 dello statuto di Confindustria che ne disciplina i diritti e gli obblighi che da tale ruolo organizzativo derivano. Adotta l'emblema confederale.

Sulla base degli accordi organizzativi nazionali in essere alla data di approvazione del presente statuto, sono soci costituenti di Confindustria Abruzzo anche le articolazioni regionali delle componenti di categoria aderenti a Confindustria che hanno sottoscritto i predetti accordi.

Sono soci aggregati le rappresentanze di categoria o enti o organizzazioni di imprese operanti sul territorio regionale che abbiano eventualmente definito specifici accordi di collegamento organizzativo che prevedano l'attribuzione di tale ruolo.

Articolo 2 - Scopi

A Confindustria Abruzzo è conferita la funzione di interlocuzione con le istituzioni regionali in conformità all'articolo 5 dello statuto confederale. Confindustria Abruzzo costituisce l'elemento di raccordo tra il sistema della rappresentanza territoriale e quello della rappresentanza di categoria dell'organizzazione confederale.

A tal fine, Confindustria Abruzzo:

- rappresenta e tutela gli interessi del sistema associativo di riferimento in tutte le materie assegnate alla competenza della Regione Abruzzo;
- esercita il coordinamento e promuove la condivisione di posizioni comuni sulle tematiche che hanno nella Regione Abruzzo l'interlocutore istituzionale;
- provvede all'informazione ed alla consulenza relativamente alle materie di competenza legislativa e amministrativa regionale;
- favorisce la collaborazione tra le sue componenti interne per valorizzarne le specificità e le eccellenze e promuove attività ed iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse e aumentare la coesione del sistema associativo regionale;
- esprime la volontà dell'imprenditoria regionale nella formazione delle politiche confederali.

Confindustria Abruzzo non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Persegue le proprie finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema confederale, con l'obiettivo di evitare ogni sovrapposizione e duplicazione di competenze.

Confindustria Abruzzo ispira la propria azione ai principi della apertività, dell'autonomia e dell'indipendenza da ogni condizionamento esterno nonché della libera iniziativa e della concorrenza e a quelli contenuti nel Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

Articolo 3 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente della Confindustria regionale, dai Presidenti delle Associazioni di territorio e degli altri soci costitutivi, dal Presidente regionale della Piccola Industria e dal Presidente regionale dei Giovani Imprenditori. La partecipazione al Consiglio non è delegabile.

Alle riunioni sono invitati a partecipare i Direttori delle Associazioni di territorio nonché un rappresentante degli eventuali soci aggregati individuato dallo stesso Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne facciano richiesta almeno tre componenti che rappresentino complessivamente un quinto del totale dei voti.



È sempre convocato dal Presidente mediante posta elettronica o altri mezzi equivalenti almenodiecimila giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza almeno tre giorni prima.

Tutte le riunioni sono presiedute dal Presidente che è assistito dal Direttore Generale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la partecipazione alle riunioni tramite strumenti telematici.

Il Consiglio di Presidenza:

- a) definisce le politiche e le direttive per l'azione di rappresentanza degli interessi di riferimento ed approva le priorità delle politiche di tutela generale degli interessi stessi;
- b) delibera il posizionamento strategico nei confronti e nei rapporti con le istituzioni regionali e all'interno del sistema confederale;
- c) definisce gli indirizzi generali sul funzionamento e l'operatività della struttura organizzativa; approva, su proposta del Presidente, entro il mese di giugno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente che viene poi trasmesso a Confindustria;
- d) determina entro il mese di ottobre il contributo dovuto a Confindustria Abruzzo ed approva, su proposta del Presidente, entro il mese di dicembre, il preventivo dell'anno successivo;
- e) elegge il Presidente;
- f) ratifica i regolamenti del Comitato Regionale Piccola Industria e del Comitato Giovani Imprenditori ed approva eventuali altri regolamenti di attuazione del presente statuto;
- g) nomina e revoca i rappresentanti ed esprime le designazioni di Confindustria Abruzzo negli enti esterni;
- h) delibera le modifiche al presente statuto;
- i) delibera l'eventuale scioglimento di Confindustria Abruzzo, nominandone i liquidatori;

Art. 4 – Delibere del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% dei voti complessivamente assegnati ai soci della Confindustria regionale.

Le decisioni del Consiglio di Presidenza che attengono i punti a), b), e), h), i), di cui al precedente articolo 3 sono assunte con la maggioranza del 65% dei voti complessivi assegnati che rappresentino almeno due Associazioni di territorio, senza tener conto di astenuti e schede bianche.

I voti spettanti ad ogni Associazione di territorio sono determinati dal rapporto fra la base imponibile utilizzata per il calcolo del ruolo confindustriale e la somma delle analoghe basi imponibili di tutte le Associazioni di territorio e degli altri soci costitutivi di Confindustria Abruzzo.

I voti sono assegnati su base millesimale nella misura di un voto per ogni punto millesimale con arrotondamento aritmetico dei decimali.

I voti sono frazionati in modo da garantire la loro segretezza.

Per le delibere di cui al secondo comma del presente articolo, il Presidente regionale della Piccola Industria e il Presidente regionale dei Giovani Imprenditori esprimono un solo voto ciascuno.

Per le restanti delibere di cui all'art. 3 si procede mediante votazione con doppio quorum deliberativo. Le decisioni sono quindi assunte con il voto favorevole di almeno il 60% dei voti complessivamente assegnati e la maggioranza dei componenti.

Tutte le deliberazioni sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è portato a conoscenza degli organi, anche per via telematica.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per l'elezione e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. In caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto si procede alla ripetizione del voto per almeno altre due volte. La parità alla quarta votazione ha valore di rigetto. Le schede bianche sono equiparate alle astensioni.

Articolo 5 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Presidenza tra i Presidenti delle Associazioni di territorio, assicurando l'alternanza fra l'Associazione di maggiore consistenza organizzativa e le altre Associazioni di territorio, realizzando tra queste un meccanismo di avvicendamento completo a rotazione.



In caso di cessazione, prima dell'ultimazione del biennio di Presidenza regionale, dalla carica di Presidente della rispettiva Associazione di territorio, per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto previsto per violazione del Codice etico e dei valori associativi confederali, il Presidente di Confindustria Abruzzo resta comunque in carica fino alla scadenza del mandato. I Presidenti delle Associazioni di territorio che non esprimono il Presidente e degli altri sococonstitutivi assumono la carica di Vice Presidenti.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito ad interim dal Vicepresidente più anziano di età.

Il Presidente esercita tutti i poteri che non siano riservati dal presente statuto al Consiglio di Presidenza ed ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza di Confindustria Abruzzo.

Spetta in particolare al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
- attuare le delibere del Consiglio di Presidenza;
- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega al Direttore Generale;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e proporre la misura dei contributi dovuti a Confindustria Abruzzo;
- esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica dello stesso nell'prima riunione immediatamente successiva.

Il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni degli organi statutari ospiti esterni a Confindustria Abruzzo.

Articolo 6 - Piccola Industria e Giovani Imprenditori

Nell'ambito di Confindustria Abruzzo sono costituiti il Comitato Regionale per la Piccola Industria e il Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori dell'Industria, con organi eletti e disciplinati da norme regolamentari coerenti con le disposizioni di livello nazionale.

Alle riunioni dei Comitati partecipa il Direttore Generale di Confindustria Abruzzo o un suo delegato, con compiti di Segretario.

Articolo 7 – ANCE Abruzzo

L'ANCE Abruzzo dispone, in base all'accordo nazionale del 2016 tra Confindustria ed ANCE nazionale, di completa autonomia di decisione, di iniziativa e di rappresentanza nelle materie di specifico interesse dell'industria del settore delle costruzioni attribuite alla competenza della Regione, mentre per le questioni che abbiano riflessi di carattere generale per tutta l'industria o specifici per singole categorie, le iniziative dovranno essere concertate con Confindustria Abruzzo.

Articolo 8 - Disposizioni generali sulle cariche

Il mandato del Presidente dura due anni senza possibilità di ulteriori rielezioni. Entro trenta giorni dalla scadenza del mandato, il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza per il rinnovo. In mancanza, provvede il Vice Presidente più anziano di età.

Le cariche sono prestate a titolo gratuito e senza rimborso spese e possono essere ricoperte soltanto da persone con responsabilità aziendale di grado rilevante ed in regola con le norme confederali in materia di inquadramento nel sistema associativo.

Coloro che sono chiamati a ricoprire qualunque carica devono uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice etico e dei valori associativi. Tutte le cariche sono incompatibili con incarichi politici, secondo quanto previsto dalla normativa confederale.

La perdita dei requisiti previsti per ciascuna carica dal presente statuto genera l'automatica decadenza dalla carica stessa.

Articolo 9 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è espresso dal vertice tecnico organizzativo dell'Associazione di territorio di provenienza del Presidente eletto.

Assicura la gestione ed il funzionamento di Confindustria Abruzzo, secondo le direttive generali del Presidente e le deliberazioni degli organi statutari.

Indirizza e coordina l'attività del personale dipendente e, nell'ambito delle deleghe e dei poteri ad esso attribuiti dal Presidente, sottoscrive tutti gli atti amministrativi.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi di Confindustria Abruzzo.



Articolo 10 – Comitato tecnico dei Direttori

E' costituito un Comitato tecnico dei Direttori delle Associazioni di territorio e degli altri soci costitutivi, coordinato con alternanza biennale dal Direttore Generale di Confindustria Abruzzo. Tale Comitato ha il compito di individuare le più opportune modalità organizzative per il miglior utilizzo sinergico delle competenze messe a disposizione dai soci della Confindustria regionale nella logica di condivisione delle eccellenze di cui all'articolo 5 dello statuto confederale.

Articolo 11 - Fondo comune

Il fondo comune di Confindustria Abruzzo è costituito:

- dai contributi dei soci;
- dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- dalle erogazioni e dai lasciti a favore di Confindustria Abruzzo e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
- da altri redditi e rimborsi eventualmente percepiti.

Col il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Confindustria Abruzzo e a tutte le occorrenze delle attività ad essa demandate.

Il Consiglio di Presidenza stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e in genere per la gestione del fondo comune. Durante la vita di Confindustria Abruzzo non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 12 – Bilancio

Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo costituito dal conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi, che è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Presidenza. Per ciascun anno solare è compilato altresì il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi, sempre sottoposto all'approvazione del Consiglio di Presidenza, previo parere dei Revisori contabili. Fungono da Revisori contabili quelli dell'Associazione di appartenenza del Presidente della Confindustria regionale.

Articolo 13 - Modificazioni statutarie e scioglimento di Confindustria Abruzzo

Le modifiche statutarie e lo scioglimento di Confindustria Abruzzo sono deliberati dal Consiglio di Presidenza.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 14 - Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia allo statuto, alle normative e alle deliberazioni di Confindustria nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Norme transitorie e di attuazione

Il mandato del Presidente di Confindustria Abruzzo in carica alla data di approvazione scade il 31 dicembre 2022.

Entro tale data dovrà già essere stato eletto il nuovo Presidente di Confindustria Abruzzo, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del presente statuto, e che assumerà l'incarico a far data dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024.

La prima Associazione di territorio ad assumere la Presidenza di Confindustria Abruzzo è Confindustria Chieti Pescara in qualità di componente di maggiori dimensioni organizzative.

Dal 1° gennaio 2025 la Presidenza di Confindustria Abruzzo sarà espressa da Confindustria Teramo.